

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 173 del 16/06/2026

Oggetto: Revoca Delibera DDG n. 252/2025 e nuove determinazioni in merito alla convenzione tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est e l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multiscreening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l'utilizzo di mezzi mobili		
Struttura Proponente	S.S. programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	
Allegati n. 1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 16/06/2026

Pubblicato a norma di Legge il 16/06/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 16/06/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Ricordato che:

- con DGRT n. 1257 del 31/10/2023 è stato approvato il Piano pluriennale di sviluppo e innovazione dei programmi di screening nel quale sono previste nuove strategie per promuovere la partecipazione della popolazione tra cui quella di offrire più servizi in contemporanea (multiscreeing) e più capillari sul territorio;
- l’Istituto è stato coinvolto nel progetto DOMUS nell’ambito dei finanziamenti ex PNRR “THE Tuscany Health Ecosystem” finalizzato a migliorare l’accessibilità agli interventi di prevenzione migliorando la personalizzazione delle cure e creando una rete di servizi, attività e competenze dei professionisti volti a supportarne la continuità del percorso assistenziale (costituzione di Unità di Screening Domiciliari (USD));
- con DGRT n. 1383/2023 e n.399/2024 sono state approvate, in attuazione del DM 8 novembre 2023, le linee strategiche prioritarie in ambito oncologico ed il relativo programma quinquennale (orizzonte temporale 2024-2028) delle azioni strategiche del Piano Oncologico Nazionale (PON) che definisce i seguenti obiettivi prioritari:
 - Prevenzione
 - Cura in Rete
 - Diagnostica avanzata e oncologia mutazionale
 - Formazione in oncologia
 - Benessere del percorso oncologico e umanizzazione della cura
 - Ricerca
 - Digitalizzazione in oncologia
- per la realizzazione delle linee strategiche di cui sopra con Deliberazione della Direttrice Generale n. 252 del 03/12/2025 era stato approvato il testo della convenzione tra l’AUSL Toscana Sud Est ed ISPRO per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multi-screening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l’utilizzo di mezzi mobili;

Dato atto che Regione Toscana a seguito di ulteriori approfondimenti sul D.M. 8 novembre 2023 ha ritenuto necessario, per una programmazione corretta e coerente delle linee strategiche prioritarie in ambito oncologico, approvare con DGRT n. 621 del 18/05/2026 un nuovo Documento di Indirizzo Pluriennale con orizzonte temporale PON 2023-2027, atto di riallineamento alla programmazione già definita con DGRT n. 399/2024;

Considerato che:

- il DM 8 novembre 2023 dispone che i finanziamenti per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 saranno assegnati annualmente a seguito di presentazione di relazioni sullo stato di avanzamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi annuali;
- la DGRT n.621/2026 ha definito il nuovo Documento di Indirizzo Pluriennale con orizzonte temporale PON 2023-2027;
- in virtù delle nuove definizioni di cui sopra, la Direzione ISPRO con DDG n. 82/2026 ha ritenuto necessario sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione con le tre Aziende Sanitarie Regionali con lo scopo di disciplinare sia la collaborazione fra le parti finalizzata alla realizzazione delle attività previste dal Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 sia le modalità di erogazione del contributo ministeriale;

Rilevato, quindi, alla luce di quanto sopra declinato, che:

- l'accordo di collaborazione con l'AUSL TSE approvato con DDG n. 252/2025 non è potuto arrivare ad una formalizzazione tra i due Enti in quanto le attività in esso rappresentate erano necessariamente integrate ed interconnesse con la realizzazione delle linee strategiche del PON;
- si rende pertanto necessario giungere alla sottoscrizione di un nuovo accordo coerente con i nuovi indirizzi organizzativi e finanziari ricevuti dalla regione Toscana;

Considerato quindi, per quanto sopra rappresentato, necessario addivenire alla stipula di una convenzione tra l'AUSL Toscana Sud Est ed ISPRO, atta a disciplinare le modalità di realizzazione di eventi di screening congiunto (c.d. Multiscreening) e di eventi di promozione e sensibilizzazione sugli screening, mediante l'utilizzo di mezzi mobili, messi a disposizione di ISPRO sul territorio dell'Azienda, finalizzati ad incentivare l'adesione ai suddetti programmi della popolazione eleggibile;

Preso atto che le Direzioni dei due Enti hanno, tramite scambi di corrispondenza, concordato il testo della convenzione allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto, inoltre, che per la copertura dei costi sostenuti dalle parti connessi alle attività verranno utilizzati i fondi specificamente destinati dalla Regione Toscana per l'implementazione del Piano Nazionale 2023-2027 – PON (DGRT n. 1383/2023), prioritariamente per le azioni di prevenzione "Recupero dei non-responder" e "Iniziativa per la promozione dei cd. Eventi multiscreening", secondo le modalità previste nell'accordo sottoscritto tra le parti e approvato con DDG ISPRO n. 82/2026 e DDG AUSL TSE n. 381/2026;

Stabilito che la convenzione avrà validità fino al 31/12/2027;

Rilevato che sono stati individuati da parte delle rispettive Direzioni quali Referenti per l'attuazione della convenzione, ai fini della verifica della corretta esecuzione e della qualità dell'attività erogata, i seguenti dipendenti:

per ISPRO: Dr. Roberto Gusinu Direttore Sanitario o suo delegato
per l'Azienda USL TSE: Dr Roberto Turillazzi Responsabile Staff Direzione Sanitaria

Ritenuto, altresì, opportuno, per motivi d'urgenza attinenti alla programmazione degli eventi, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione della Direttrice Amministrativa e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. **Di revocare** la Delibera della Direttrice Generale n. 252 del 03/12/2025 per le motivazioni di cui in premessa;
2. **Di approvare** il nuovo schema di convenzione tra l'AUSL Toscana Sud Est ed ISPRO allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multiscreening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l'utilizzo di mezzi mobili autorizzandone al contempo la sottoscrizione;
3. **Di stabile** che la convenzione di cui sopra avrà durata fino al 31/12/2027;
4. **Di rilevare** che per la copertura dei costi sostenuti verranno utilizzati i fondi specificamente destinati dalla Regione Toscana per l'implementazione del Piano Nazionale 2023-2027 – PON (DGRT n. 1383/2023);
5. **Di individuare** per ISPRO quale Referente della convenzione ai fini della verifica della corretta esecuzione e della qualità dell'attività erogata il Dr. Roberto Gusinu, Direttore Sanitario o suo delegato;
6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005;
7. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Gusinu

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Antonella Valeri

LA DIRETTRICE GENERALE
Dr.ssa Simona Dei

Elenco allegati

Allegato A Schema di convenzione AUSL Toscana Sud Est - ISPRO per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multiscreening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l'utilizzo di mezzi mobili

Pag. 34

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica - ISPRO

S.C. Prevenzione Secondaria Screening - ISPRO

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche – ISPRO

S.S. Area Infermieristica

S.S. Area Tecnico Sanitaria

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE AD EVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI SCREENING CONGIUNTI (C.D.
MULTISCREENIG) E DI PROMOZIONE/SENSIBILIZZAZIONE
SUGLI SCREENING MEDIANTE L'UTILIZZO DI MEZZI MOBILI**

TRA

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, con sede legale a Firenze, via Cosimo il Vecchio n. 2 C.F. 94158910482 e P.IVA 05872050488, d'ora innanzi denominato "*Istituto o Ispro*", nella persona della Direttrice Generale e Legale Rappresentante, Dott.ssa Simona Dei, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 25 giugno 2025;

E

L'Azienda UsI Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo - 53100, Via Piero Calamandrei, n. 173, (C.F. e P.IVA: 02236310518), d'ora innanzi denominata "*Azienda*", nella persona del Direttore Generale e Legale rappresentante, Dott. Marco Torre, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 27 gennaio 2025;

Congiuntamente denominate anche come "Parti";

PREMESSO CHE

- Il DM 12 marzo 2019 ha introdotto il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria come strumento che consente, con le informazioni ad oggi disponibili sul NSIS (nuovo sistema informativo sanitario), di verificare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e dell'appropriatezza che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei LEA.
- Il NSG individua 88 indicatori e di questi 16 sono specifici per la Macro

area Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica. L'indicatore P15C è specifico per i tre screening oncologici organizzati (cervice uterina, mammella, colon retto) ed ha lo scopo di monitorare e valutare in modo sintetico le performance di estensione e adesione;

- Gli obiettivi degli screening oncologici della Regione Toscana, monitorati tramite il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) del Ministero della Salute, puntano a raggiungere e superare le soglie ministeriali di copertura dell'invito e dell'adesione effettiva della popolazione asintomatica, per garantire la diagnosi precoce e ridurre la mortalità;

- in base alla Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74, ed in particolare l'art. 3 comma 1, la finalità dell'istituto, nell'ambito del servizio sanitario regionale, consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico;

- con DGRT n. 1257 del 31/10/2023 è stato approvato il Piano pluriennale di sviluppo e innovazione dei programmi di screening nel quale sono previste nuove strategie per promuovere la partecipazione della popolazione tra cui quella di offrire più servizi in contemporanea (multiscreening) e più capillari sul territorio;

- l'Istituto è stato coinvolto nel progetto DOMUS nell'ambito dei finanziamenti ex PNRR "THE Tuscany Health Ecosystem" finalizzato a migliorare l'accessibilità agli interventi di prevenzione migliorando la

personalizzazione delle cure e creando una rete di servizi, attività e competenze dei professionisti volti a supportarne la continuità del percorso assistenziale (costituzione di Unità di Screening Domiciliari (USD)).

– con DGRT n. 1383/2023 e n. 399/2024 sono state approvate, in attuazione del DM 8 novembre 2023, le linee strategiche prioritarie in ambito oncologico ed il relativo programma quinquennale delle azioni strategiche del Piano Oncologico Nazionale (PON) che definisce i seguenti obiettivi prioritari:

- Prevenzione
- Cura in Rete
- Diagnostica avanzata e oncologia mutazionale
- Formazione in oncologia
- Benessere del percorso oncologico e umanizzazione della cura
- Ricerca
- Digitalizzazione in oncologia

– l'Istituto in virtù della sua specificità e del ruolo di coordinamento degli screening è impegnato, su specifico mandato regionale, nella realizzazione di screening congiunti (c.d. multiscreening) ed eventi di sensibilizzazione e promozione degli screening finalizzati ad accrescere l'adesione ai programmi su tutto il territorio regionale;

– la legge regionale sulla disciplina del servizio sanitario regionale promuove ed incentiva ogni forma di programmazione, concertazione e collaborazione tra le aziende sanitarie al fine di conseguire una qualificazione ed integrazione dell'offerta sanitaria nell'ambito dell'area

vasta di riferimento;

– la DGRT n. 399 del 08/04/2024 impegna le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale, di concerto con ISPRO e con la Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, ad adottare tutte le azioni atte a dare attuazione a quanto previsto nelle linee strategiche per l'attuazione del Piano Oncologico Nazionale come dettagliate nell'Allegato di lettera A) "Azioni strategiche PON", in un'ottica di collaborazione congiunta e sinergia di sistema;

– le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

– il presente accordo di collaborazione esula dal campo dell'applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato codice;

– con nota del 28 novembre 2025, Prot. n. 4894, ISPRO ha proposto all'Azienda la stipula di apposita convenzione per la collaborazione al progetto di realizzazione di eventi di screening congiunto (c.d. Multiscreening) e di promozione e sensibilizzazione.

– che l'Azienda si è resa disponibile ad assicurare la propria collaborazione alla realizzazione degli eventi di screening congiunto, di eventi di promozione e sensibilizzazione sugli screening sul proprio territorio, mediante l'utilizzo di mezzi mobili, messi a disposizione di ISPRO, nel rispetto delle condizioni previste dal presente atto;

– che con Deliberazione del Direttore Generale AUSL TSE 14 aprile 2026, n. 381 e Deliberazione della Direttrice Generale ISPRO 31 marzo 2026 n. 82 è stato adottato lo schema di convenzione tra Azienda USL Toscana Sud est e Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) per la gestione delle linee strategiche prioritarie in ambito oncologico in attuazione del Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, successivamente sottoscritto tra le Parti;

**TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA
RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli eventuali allegati (es. modulo rendiconto accessi), anche non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto.
2. Le informazioni contenute nelle premesse sono volte a mettere a fattore comune tra le Parti gli obiettivi perseguiti con il presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente atto è volto alla disciplina delle modalità di realizzazione di eventi di screening congiunto (c.d. Multiscreening) e di eventi di promozione e sensibilizzazione sugli screening, mediante l'utilizzo di mezzi mobili, messi a disposizione di ISPRO sul territorio dell'Azienda finalizzati ad incentivare l'adesione ai suddetti programmi della popolazione eleggibile.
2. In linea di massima, ISPRO si rende disponibile a realizzare un massimo di n. 16 giornate di prevenzione oncologica all'anno sul territorio dell'Azienda, distribuiti in modo sostanzialmente omogeneo durante le varie mensilità, per una durata

massima di n. 8 ore ciascuno.

3. A bordo dei mezzi si prevede, di norma, la presenza di n. 3 unità di personale, con riferimento ad un dirigente medico, una unità di personale sanitario dell'area comparto, individuati in base all'oggetto dell'evento, ed una unità di personale amministrativo dell'area comparto. Quest'ultimo può, eventualmente, prestare la propria attività dalla propria sede di lavoro.

4. L'attività suddetta può essere resa sia dal personale di ISPRO che dal personale dell'Azienda, a seconda delle disponibilità manifestate dai medesimi, dalla distanza territoriale nonché dalla raggiungibilità delle località nelle quali verranno svolte le singole iniziative, in base a specifica programmazione concordata di volta in volta tra le Parti.

5. Ai fini della realizzazione degli eventi programmati, l'Azienda può garantire, a seconda della propria disponibilità, personale della dirigenza medica, dipendente a rapporto esclusivo, personale sanitario dell'area comparto, dipendente e con orario di lavoro a tempo pieno, e personale amministrativo, secondo le specifiche modalità e condizioni regolamentate nel presente atto.

Art. 3 – Prestazioni

1. La gestione e l'invio degli inviti per gli utenti eleggibili per gli screening effettuabili a bordo dei mezzi mobili, con riferimento ai tumori della cervice uterina e ai tumori della mammella, è disposta dall'Azienda, con riferimento alla U.O.C. Screening Oncologici.

4. A bordo dei mezzi mobili, sulla base della programmazione dei singoli eventi, è assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:

- effettuazione esame screening mammografico;

- effettuazione Pap Test/HPV/consegna del kit auto prelievo;
- effettuazione test HCV;
- consegna e riconsegna dei kit per l'effettuazione del test per la ricerca del sangue occulto;
- gestione dei campioni (HPV e FOBT);
- registrazione dei test di screening somministrati durante l'evento, a fronte della lista degli utenti invitati in loro possesso. In caso di somministrazione in favore di utenti non preventivamente inviati, i relativi nominativi sono inseriti nell'elenco a cura dei medesimi Professionisti dell'Azienda;
- attività divulgativa e sensibilizzazione ai percorsi di screening;
- Info point per verifica eleggibilità e partecipazione ai programmi di screening;
- prestazioni di supporto amministrativo alle attività di prevenzione oncologica erogate.

3. Le refertazioni dei test somministrati non è effettuabile a bordo dei mezzi attrezzati ed è predisposta dalle Strutture organizzative competenti dell'Azienda.

4. In caso di eventuali risposte "*positive*" la relativa comunicazione all'utente per la successiva prosecuzione dell'iter diagnostico e terapeutico è posta a carico dell'Azienda. A tal proposito, la complessiva gestione dei richiami per il "*secondo livello*" è posta sempre a carico dell'Azienda.

5. La registrazione delle prestazioni erogate nel flusso informativo regionale "Programmi di screening (SCR)" è disposta dall'Azienda, con riferimento alla U.O.C. Screening Oncologici, a partire dalla registrazione dei test di screening somministrati effettuata durante l'evento.

Art. 3 – Modalità e termini di svolgimento

1. Ove in base alla programmazione del singolo evento concordata tra le Parti, spetti all'Azienda la messa a disposizione del personale, in tutto o in parte, questo è individuato dal Direttore del competente dipartimento, in linea di massima su base volontaria e garantiscono, tramite turnazione preventivamente programmata, prestazioni specialistiche di copertura dei turni (diurni) attraverso modalità compatibili e programmate in base all'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda ed alle prioritarie esigenze di servizio, nel rispetto della necessaria turnazione istituzionale e della normativa sui riposi.

2. La partecipazione del personale viene, pertanto, stabilita sulla base di un programma concordato preventivamente e di volta in volta definito sulla base di contenuti dell'evento che andrà a realizzarsi.

3. I nominativi del personale da inviare in turno devono essere comunicati dall'Azienda ad ISPRO, ai fini della programmazione dell'attività, tramite apposito elenco che individui il personale medico (radiologi, ginecologi, ecc.), il personale sanitario dell'area comparto (tecnici di radiologia, ostetriche, infermieri, ecc.), ed il personale amministrativo dell'area comparto, coinvolto nell'evento.

4. L'attività viene resa dal personale dirigenziale e da personale sanitario e non sanitario dell'area comparto opportunamente individuato, che abbia preventivamente sottoscritto apposita scheda di adesione all'attività di cui al presente atto.

Art. 4 – Obblighi a carico di ISPRO

1. L'Istituto assume l'obbligo di mettere a disposizione dell'evento programmato, i mezzi mobili di proprietà, dotati di materiali, attrezzature tecnico-sanitarie e quant'altro utile e di supporto per l'espletamento delle attività che devono essere rese nell'ambito dello specifico evento, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.

2. La fornitura dei kit e del materiale di consumo sarà garantita dall'Istituto o dall'Azienda di volta in volta sulla base dei contenuti dell'evento e della programmazione dello stesso, garantendo la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.

3. ISPRO assicura, per il tramite di un proprio referente con funzioni di coordinamento organizzativo e di raccordo, di seguito "Responsabile organizzativo", lo svolgimento delle attività di supporto organizzativo connesse alle attività di screening effettuate presso l'unità mobile. Le predette funzioni hanno natura esclusivamente organizzativa e non comportano attribuzione di poteri gerarchici o di direzione tecnico-professionale, né assunzione di responsabilità sanitarie, gestionali o in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che restano in capo ai soggetti a ciò tenuti secondo la normativa vigente e alle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Art. 5 – Corrispettivi economici

1. I costi connessi alle ore di attività rese dai Professionisti coinvolti sono sostenuti con i fondi destinati all'implementazione del Piano Nazionale Oncologico – PON 2023-2027, ai sensi della DGRT n. 1383/2023, con riferimento all'azione di prevenzione "*Recupero dei non-responder*".

2. In attuazione della Convenzione PON 2023-2027, sottoscritta tra le Parti e richiamata in premessa, ISPRO, ricevuto il contributo da parte di Regione

Toscana per l'annualità di riferimento, provvede a trasferire all'Azienda la quota spettante, a seguito di approvazione del Ministero della rendicontazione economica delle spese rendicontate secondo gli schemi allegati alla convenzione richiamata in premessa, da intendersi quale mero ristoro delle spese e dei costi effettivamente sostenuti, senza costituire imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR n. 633/72

3. Per ciascun anno di vigenza del presente atto, la procedura di trasferimento dei contributi spettanti all'Azienda prende avvio con l'emissione di ordine elettronico di fornitura complessivo da parte di ISPRO.

4. Ricevuto l'ordine elettronico di fornitura, l'Azienda provvede alla fatturazione dei costi effettivamente sostenuti in attuazione del presente atto, in merito all'azione di prevenzione "*Recupero dei non-responder*".

5. La fatturazione elettronica è corredata da apposita rendicontazione annuale, completa dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti sostenuti, secondo la modulistica concordata.

6. ISPRO, a seguito di approvazione da parte del Ministero della Sanità della rendicontazione tecnico/economica presentata dall'Azienda, provvede alla liquidazione delle fatture elettroniche ricevute.

Art. 6 - Referenti

1. Le Parti individuano quali Referenti dell'attività oggetto della presente convenzione, rispettivamente:

- per l'Istituto: Responsabile organizzativo: il Direttore Sanitario o suo delegato.
- per l'Azienda mittente: Responsabile Staff Direzione Sanitaria, Dr.

Roberto Turillazzi.

Art. 7 – Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria

1. Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, sorveglianza sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

2. ISPRO dovrà garantire la rispondenza dei luoghi e delle attrezzature alle normative applicabili e alle Valutazioni dei Rischi specifiche per le varie attività oggetto del presente accordo.

3. L'Azienda dovrà garantire, prima dell'avvio delle attività previste dal presente accordo, che i propri professionisti abbiano partecipato al corso formativo rischio alto in ambito sanitario previsto dall'accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, in accordo all'art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

4. L'Azienda mittente dovrà garantire, prima dell'avvio delle attività previste dal presente accordo, che i propri professionisti abbiano specifica idoneità alla mansione per le attività oggetto del presente accordo.

5. ISPRO, tramite i propri professionisti, si impegna a fornire le informazioni sui pericoli presenti consegnando anche la specifica Informativa, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure di lavoro legate alle attività oggetto del presente accordo e le procedure di emergenza ed evacuazione (es. piano di emergenza).

6. Nel caso di utilizzo di attrezzature o dispositivi medici queste saranno regolarmente mantenute. ISPRO, tramite i propri professionisti, si impegna a informare i professionisti dell'Azienda mittente sul corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi medici.

7. ISPRO metterà a disposizione gli idonei dispositivi di protezione individuale

in relazione alle proprie valutazioni dei rischi.

8. Tutti i lavoratori sono tenuti ad adottare i DPI/DM previsti dall'attività e ad attenersi scrupolosamente alle procedure, protocolli ed indicazioni in materia di salute e sicurezza fornite da ISPRO. L'Azienda si impegna ad accettare e autorizzare l'utilizzo da parte dei propri professionisti, dei DPI/DM necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

9. In caso di situazioni di emergenza (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, i professionisti dell'Azienda mittente dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale ISPRO presente.

10. In caso di infortunio ogni lavoratore dovrà informare immediatamente i referenti per gli adempimenti del caso nonché attivarsi senza ritardo, entro i termini di legge, ai fini della denuncia. In seguito, l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell'Azienda di appartenenza, comunicando l'evento secondo le normali procedure aziendali.

11. I professionisti dell'Azienda sono tenuti ad indossare divisa e tessera di riconoscimento fornite dall'Azienda di appartenenza.

12. In ogni caso, ad integrazione delle disposizioni generali fin qui espresse, i referenti della convenzione attiveranno con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività e tramite i rispettivi uffici competenti, le idonee misure di coordinamento della sicurezza, a cui si rimanda per la contestualizzazione di quanto sopra.

Art. 8 – Adempimenti di radioprotezione

1. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'esposizione a radiazioni ionizzanti del professionista dell'Azienda nessun atto è dovuto in

relazione al D.Lgs. n. 101/2020.

2. Qualora durante le attività oggetto della presente convenzione il professionista coinvolto, già classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, si trovi ad operare in zone classificate dell'Istituto, si applica quanto riportato nel documento "Coordinamento di radioprotezione ai sensi degli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo 101/2020 e ss.mm.ii", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).

3. Negli altri casi in cui il professionista dell'Azienda sia classificato non esposto e si trovi ad operare nelle zone classificate dell'Istituto, l'Istituto tramite i dirigenti che svolgono e dirigono le attività, ed i preposti che vi sovrintendono, rende edotti i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. L'Istituto fornisce ai predetti lavoratori gli eventuali necessari mezzi di protezione e si assicura dell'impiego di tali mezzi.

4. Il professionista si impegna a rispettare le norme interne di comportamento e radioprotezione predisposte dall'Istituto e dagli Esperti di Radioprotezione.

5. Il professionista deve osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a sua disposizione.

6. Al termine dell'attività, il professionista deve riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o collettiva durevoli eventualmente assegnatogli.

7. Il professionista è tenuto a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegna a

rispettare le norme interne di radioprotezione predisposte.

Art. 9– Infortuni

1. Nel caso in cui i professionisti, nell'espletamento delle attività convenzionali, subissero un infortunio riconosciuto dall'INAIL, l'Istituto è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda mittente l'Ente di appartenenza provvede alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge.

2. Per il primo soccorso, il professionista deve attenersi alle disposizioni vigenti presso l'Istituto; in seguito l'infortunato si attiene alle disposizioni della propria Azienda per la comunicazione dell'evento ai sensi del D.P.R. n. 1124/65, qualora riconosciuto da INAIL.

Art. 10 – Responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 4 comma 3, ISPRO provvede alla gestione diretta, in conformità a quanto disposto con Deliberazione Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 1203 e s.m.i., delle eventuali richieste risarcitorie per responsabilità civile per danni causati a terzi, conseguenti alle attività svolte a bordo dei mezzi mobili, provvedendo all'apertura del relativo sinistro.

2. Qualora l'Azienda riceva eventuali richieste risarcitorie per la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati a bordo dei mezzi, questa ne dà immediata comunicazione ad ISPRO, tramite posta elettronica certificata, informando contestualmente il soggetto richiedente.

3. Qualora in sede di trattazione del sinistro verificatosi a bordo dei mezzi mobili da parte di ISPRO, la responsabilità civile verso terzi risulti ascrivibile ai dipendenti messi a disposizione dell'Azienda, quest'ultima si obbliga a tenere

indenne e a manlevare l'Istituto.

4. Per quanto attiene eventuali richieste risarcitorie per la responsabilità civile verso terzi inerenti danni cagionati in sede di refertazione dei test somministrati a bordo dei mezzi, essendo disposta dalle Strutture organizzative competenti dell'Azienda, quest'ultima provvede alla relativa gestione diretta, in conformità a quanto disposto con Deliberazione Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 1203 e s.m.i., disponendo l'apertura del relativo sinistro.

5. Resta a carico del professionista sanitario messo a disposizione da ISPRO o dall'Azienda, la copertura assicurativa per colpa grave, per tutte le fasi del percorso assistenziale, come da obbligo di legge. A tal fine, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, i professionisti sanitari coinvolti sono provvisti, con oneri a proprio carico, di adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Art. 11 – Trattamento dei dati

1. L'Azienda è titolare del trattamento dei propri dati mentre l'Istituto è individuato quale responsabile del trattamento (**Allegato 2**).

2. Le Parti danno atto che nell'ambito della presente convenzione è previsto il trattamento di dati personali di pazienti dell'Azienda. A tal proposito, il dirigente/professionista che opera sul mezzo mobile viene autorizzato al trattamento su nomina del Responsabile del trattamento dell'Azienda.

3. La presente convenzione è sottoposta al rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e alla relativa normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e

Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).

4. L'Azienda provvede a fornire le necessarie istruzioni operative per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR.

5. Le Parti danno atto che l'Istituto non detiene alcun dato personale e sanitario degli utenti sottoposti ai test di screening a cui viene rivolta l'attività assistenziale presso i mezzi mobili, con la sola esclusione delle immagini mammografiche per le quali è prevista la conservazione su hardware riferibile all'Istituto per il tempo strettamente necessario a verificare che il trasferimento di tali dati in favore del Titolare sia regolarmente avvenuto.

6. L'Azienda si obbliga, comunque, ad informare i propri dipendenti che i loro dati personali, necessari per lo svolgimento dell'attività, sono comunicati all'Istituto.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione e trasparenza

1. Le Parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi vietate dalla normativa vigente.

2. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi (a prescindere dai concreti effetti e relativi danni) è considerato un inadempimento rilevante e dà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc. (clausola risolutiva espressa), senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante comunicazione pec contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri

mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

3. Le Parti ed i Professionisti incaricati si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Le Parti sono tenute altresì a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi della L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Art. 13 - Decorrenza e durata, rinnovo

1. La presente convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale ed avrà validità fino al 31/12/2027.

2. Le Parti danno atto che alle prestazioni eventualmente rese in data antecedente alla sottoscrizione, si applicano modalità e termini previsti dal presente atto.

3. La Convenzione può essere rinnovata previo scambio di note a mezzo PEC tra le Parti, per un periodo da concordarsi preventivamente in base alle reciproche esigenze organizzative ed istituzionali, ferma restando la necessaria disponibilità volontaria del personale dell'Azienda.

Art. 14 – Risoluzione

1. La presente Convenzione potrà essere risolta anticipatamente ai sensi degli artt. 1463 e seguenti del codice civile, qualora una delle Parti dichiari l'impossibilità di prosecuzione per causa non imputabile alla stessa, senza che ciò comporti alcun diritto ad avanzare, nei confronti dell'altra Parte, pretese risarcitorie.

2. In caso di grave inadempimento delle attività di cui alla presente Convenzione, per causa imputabile ad una delle Parti, l'altra Parte può chiedere la risoluzione

anticipata, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, salvo sempre il risarcimento del danno.

Art. 15 – Recesso

1. I contraenti si riservano reciprocamente la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di trenta giorni, da notificarsi a mezzo di PEC.

2. Le Parti danno altresì atto che eventuali modifiche e/o integrazioni all'articolazione/quantificazione dell'attività oggetto della presente Convenzione possono essere apportate mediante scambio di corrispondenza, inoltrata via PEC a firma congiunta.

Art. 16 – Foro Competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente atto.

2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad un accordo, per qualsiasi controversia esecuzione che dovesse sorgere in merito all'applicazione relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro dell'Ente ricevente.

Art. 17 – Registrazione e Bollo

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 art. 5 c. 2 e s.m.i. ed è comunque soggetta a imposta di bollo sin dall'origine per l'importo di Euro 16 ogni 100 righe ai sensi dell'art. 2 allegato A- Tariffa (Parte I) del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. da assolversi virtualmente con oneri a carico dell'Istituto come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze n. 51765 del 7/11/2008.

Art. 18 – Sottoscrizione digitale

1. Come disposto dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il presente atto è sottoscritto tra le Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Istituto Per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

LA DIRETTRICE GENERALE

(Dr.ssa Simona Dei)

(firmato digitalmente)

Azienda Usl Toscana Sud Est

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Marco Torre)

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1
Coordinamento di radioprotezione
ai sensi degli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo 101/2020 e ss.mm.ii.

TRA

ISPRO, con sede legale a Firenze - Via Cosimo Il Vecchio n. 2 - P.IVA - C.F. 05872050488 - 94158910482, rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Simona Dei, in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato “ESERCENTE”

E

Azienda Usi Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo - 52100, Via Piero Calamandrei, n. 173, (C.F. e P.IVA: 02236310518), nella persona del Direttore Generale e Legale rappresentante, Dott. Marco Torre, di seguito denominata “ENTE”;

PREMESSE

Il presente documento è redatto al fine di effettuare un coordinamento di radioprotezione tra ENTE e ESERCENTE che disciplini gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli art. 112 e 113 del Decreto Legislativo 101/2020 riguardo ai lavoratori esterni, che svolgono attività presso le zone classificate dell'ESERCENTE.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Lavoratore

Il lavoratore dell'ENTE, già classificato esposto ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e che svolge una attività presso le zone classificate dell'ESERCENTE, è configurato come “lavoratore esterno” ai sensi dell'art. 7 – comma 80 del Decreto Legislativo 101/2020.

Nel seguito del testo si fa riferimento a “lavoratore esterno” con il termine generico di “lavoratore”.

Art. 2 – Dichiarazioni ENTE

Ai sensi dell'art. 112 del Decreto Legislativo 101/2020, l'ENTE dichiara che:

- è stata effettuata una valutazione preventiva del rischio radiologico per il lavoratore, e l'Esperto in Radioprotezione dell'ENTE ha classificato lo stesso quale “Lavoratore esposto”, esposto a rischio di irraggiamento esterno (art. 112 comma 1.a e art. 112 comma 1.b);
- i lavoratori sono stati resi edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111 del D.Lgs. 101/2020 (art. 112 come 1.e);

- il lavoratore è regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria tramite Medico Autorizzato con visite mediche periodiche effettuate con frequenza almeno annuale (art. 112 comma 1.g) ed è stato riconosciuto idoneo da un Medico Autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- fornirà i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale (dosimetri a petto per valutazione di dose efficace al corpo intero da esposizione a raggi X in radiodiagnostica) e concorda che da parte dell'ESERCENTE vengano forniti ai lavoratori, per le sole attività svolte presso l'ESERCENTE, eventuali ulteriori mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale e gli appropriati dispositivi di protezione individuale per le attività svolte presso l'ESERCENTE (art. 112 comma 1.h). Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore deve utilizzare quelli forniti dell'ENTE oppure chiedere all'ESERCENTE di fornirne di equivalenti;
- le valutazioni di dose del lavoratore esterno di categoria B saranno effettuate e trasmesse dall'Esperto di radioprotezione dell'ENTE al datore di lavoro dell'ENTE;
- qualora il lavoratore sia classificato in categoria "A" provvede ad istituire il Libretto Personale di Radioprotezione di cui all'articolo 112 comma 2 e a consegnarlo al lavoratore, e si assicura della sua compilazione (art. 112 comma 1.i). Le valutazioni di dose saranno riportate nel Libretto Personale di Radioprotezione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'ENTE;
- propone come vincolo di dose per il lavoratore, sentito l'Esperto in Radioprotezione, 1,5 mSv di dose efficace e 3/10 del presente limite annuale di dose per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno (art. 112 comma 1.l);
- provvede alla valutazione periodica della dose individuale e alla registrazione nelle schede personali dosimetriche (art. 112 comma 1.f);
- acquisisce dall'ESERCENTE le informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere, e le trasmette ai lavoratori (art. 112 comma 1.m);
- l'Esperto in Radioprotezione dell'ENTE, per le attività oggetto del presente documento, sono:

Dott. Andrea Guasti

e-mail: andrea.guasti@uslsudest.toscana.it

iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti in Radioprotezione con abilitazione di grado 3° e numero d'ordine 30417;

Dott.ssa Chiara Gasperi

e-mail: chiara.gaspero@uslsudest.toscana.it

iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti in Radioprotezione con abilitazione di grado 3° e numero d'ordine 30803;

Art. 3 – Dichiarazioni ESERCENTE

Ai sensi dell'art. 113 – Decreto Lgs 101/2020, l'ESERCENTE dichiara che:

- garantisce la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente documento (Art. 113 comma 1);
- il lavoratore, all'interno delle zone classificate dell'ESERCENTE, effettua la seguente attività ed è esposto al seguente rischio specifico: attività di screening mammografico su apparecchi radiologici con tubi a raggi X, rischio di esposizione esterna a raggi X;
- mette a disposizione dell'ENTE e del lavoratore le norme interne di protezione e sicurezza emanate ai sensi dell'art. 109 – comma 6.c del suddetto decreto, , che il lavoratore è tenuto a rispettare (Art 113 comma 2.d e Art. 112 comma 1.m);
- è fornita al lavoratore, adeguata formazione e informazione sui rischi specifici connessi alle attività da espletare (Art. 113 comma 2.c e Art. 113 comma 2.d);
- sono forniti al lavoratore, per le sole attività svolte presso l'ESERCENTE, i DPI adeguati alle attività da svolgersi secondo le indicazioni dell'Esperto in Radioprotezione ed eventuali ulteriori mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale in aggiunta a quelli forniti dall'ENTE e (Art. 113 comma 2.e). Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore deve utilizzare quelli forniti dall'ENTE oppure chiedere all'ESERCENTE di fornirne di equivalenti;
- di concerto con il proprio Esperto in Radioprotezione, conferma di ritenere adeguata la classificazione indicata dall'ENTE in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (Art. 113 comma 2.i);
- concorda con il vincolo di dose proposto dall'ENTE (Art. 113 comma 2.l);
- provvede, per tramite dei Dirigenti e Preposti, alla verifica dell'impiego dei DPI e dei dispositivi di misurazione assegnati (Art. 113 comma 2.e e Art. 113 comma 2.f)
- l'Esperto in Radioprotezione dell'ESERCENTE, per le attività oggetto del presente documento, è il dott. Simone Busoni
e-mail: busonis@aou-careggi.toscana.it
iscritto all'Elenco Nominativo degli esperti in Radioprotezione con abilitazione di grado 3° e numero d'ordine 773;

Art. 4 – Dichiarazioni congiunte ENTE ed ESERCENTE

L'ENTE e l'ESERCENTE congiuntamente concordano che:

- i mezzi di sorveglianza dosimetrica sono forniti dall'ENTE. Quest'ultimo si impegna a far effettuare la valutazione della dose al proprio Esperto in Radioprotezione e a comunicare, immediatamente, all'ESERCENTE ogni situazione che possa portare al superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose (Art. 113 comma 2.g). L'ESERCENTE può assegnare ulteriori mezzi di sorveglianza dosimetrica;

- qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente "Coordinamento di radioprotezione" debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, ENTE ed ESERCENTE provvederanno tempestivamente a scambiarsi le pertinenti informazioni (art. 11 comma 1.n, art. 113 comma 3.a); in particolare l'ENTE informerà immediatamente l'ESERCENTE nel caso di non idoneità all'attività con esposizione a rischio radiologico manifestatasi in data successiva alla firma del presente documento;
- per quanto riguarda la disciplina generale di cui al D. Lgs.81/2008 e s.m.i., inclusi potenziali rischi di interferenza e aggiornamento del DUVRI, si rimanda all'accordo convenzionale in virtù del quale viene svolta l'attività (art 113 comma 3.a, art. 113 comma 3.b, art. 112 comma 1.n).

(ESERCENTE)

La Direttrice Generale

Istituto per lo studio, la prevenzione

e la rete oncologica

Dr.ssa Simona Dei

(ENTE)

Il Direttore Generale

AUSL Toscana Sud Est

Dr. Marco Torre

ALLEGATO 2

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

L'Azienda **USL Toscana Sud Est**, sita in Arezzo Via Pietro Calamandrei, 173 53100 (AR), Partita IVA/codice fiscale 02236310518 rappresentata per il presente atto nella persona del Dr. Marco Torre, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso l'Azienda medesima, di seguito anche come "Titolare";

E

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, 2, Codice Fiscale 94158910482 e partita IVA 05872050488, PEC (Posta Elettronica Certificata) ispro@postacert.toscana.it, di seguito anche come "Responsabile", rappresentato dalla Direttrice Generale Dr.ssa Simona Dei, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso;
congiuntamente indicate come le "Parti";

Premesso che

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

l'Accordo tra le parti avente ad oggetto "**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE AD EVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SCREENING CONGIUNTI (C.D. MULTISCREENIG) E DI PROMOZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUGLI SCREENING MEDIANTE L'UTILIZZO DI MEZZI MOBILI**", di cui alla Deliberazione DG ISPRO n. ____ del _____ e Deliberazione DG AUSLTSE n. ____ del _____, integrata con il presente atto e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità dell'Istituto, ai fini del rispetto della normativa che stabilisce che ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento anche alla luce di quanto previsto dalla Legge regionale Toscana N. 74/2017;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti;

Tutto quanto sopra premesso

l'AUSLTSE, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), ISPRO, nella persona della Dr.ssa Simona Dei, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare medesimo relativamente alle attività di "Convenzione per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multiscreening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l'utilizzo di mezzi mobili";

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui ai citati rapporti di collaborazione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- dipendenti/collaboratori;
- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti
- familiari dipendenti/collaboratori;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno dell'Istituto.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili (categorie particolari di dati), il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione o comunque acquisiti.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali o promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle specificate nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione nonché di eventuali modifiche o integrazioni alla stessa, e salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità dalla sua sottoscrizione, dalla quale decorrono tutti gli obblighi posti a carico del Responsabile del trattamento ai sensi della presente nomina medesima fino alla data di cessazione degli effetti del medesimo contratto per qualsivoglia causa, momento a partire dal quale anche la presente nomina si intenderà aver cessato i propri effetti.

Il Titolare dispone altresì della facoltà di revoca della presente nomina.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento è autorizzato in via generale a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, a uno o più soggetti (di seguito sub-responsabili del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub-responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina.

Il Responsabile adotta nei confronti del sub-responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere al Titolare la denominazione del sub-responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub-responsabili del trattamento, dando all'Azienda medesima la possibilità di opporsi.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati

personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione

dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;

- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40

del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 circa il termine di efficacia della presente nomina, il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, dalla violazione delle pattuizioni contenute nel presente atto o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

La Direttrice Generale

Dr.ssa Simona Dei (firm.to digitalmente)

p. Azienda USL Toscana Sud Est

Il Direttore Generale

Dr. Marco Torre (firm.to digitalmente)